

Medaglia d'Argento al Valor Civile PROVINCIA DI RIETI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 32

DATA 22/05/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV) E CONTESTUALE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE, E APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 12:30, in modalità telematica mediante l'utilizzo di una piattaforma virtuale, si è riunita la Giunta COMUNALE con l'intervento dei Signori:

		Pres.	Ass.
MEI SALVATORE	Sindaco	X	:
CAPPARELLA STEFANO	Vice Sindaco	X	
TRECCI ALESSANDRO	Assessore	X	

Presiede il Sig. MEI SALVATORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DONATELLA PALMISANI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art 3 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato con D.Lgs. 74/2017 stabilisce che:
- "- comma 2: Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- comma 3: Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
- comma 4: Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi."

DATO ATTO che:

- 1. l'entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
- 2. il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 ha disciplinato il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e in particolare l'art. 6 reca disposizioni in tema di "Valutazione indipendenti e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione";
- 3. il D.M. 2 dicembre 2016, ha reso operativo, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 sopra citato, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;
- 4. il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha modificato il D.Lgs. n. 150/2009 innovando il perimetro di operatività degli OIV;
- PRESO ATTO delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 02/12/2016:
- "1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;

- 2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;
- 3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi;
- 4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;
- 5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;
- 6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
- a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;
- b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;
- 7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;
- 8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata";

CONSIDERATO che tutte le norme citate sono direttamente applicabili alle amministrazioni statali, mentre per gli enti territoriali la loro applicabilità è condizionata al prescritto accordo in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 2, del Dm 2 dicembre 2016, articolo 3, comma 4, del Dpr 105/2016 e articolo 16 del Dlgs 150/2009) e che, in assenza di tale intesa, gli enti territoriali possono comunque decidere, nell'ambito della loro autonomia, di non applicare le predette norme;

PRESO ATTO che:

- la delibera ex CIVIT n. 12/2013, prevede la possibilità per gli Enti Locali di prevedere, quale organismo per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo indipendente di valutazione, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione" le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale ed operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del d. Lgs. 150/2009, recentemente modificato dal D. Lgs. 74/2017;
- la Funzione pubblica, con circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, ha ribadito che le amministrazioni locali valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all'iscrizione nell'elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e del DM 2 dicembre 2016 ovvero se optare per i Nuclei di valutazione nominati secondo criteri autonomamente approvati nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance; in tal caso, l'iscrizione all'elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non essere richiesta dagli ee.ll..

VISTO che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi divenuta l'attuale ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha chiarito, in prima battuta con Delibera n. 121/2010 e successivamente con ulteriore Delibera n. 23/2012:

- che gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 all'articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16;
- che qualora detti enti procedano alla nomina dell'OIV devono individuarne i componenti in conformità all'art.14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla stessa delibera;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017, avente ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124", pubblicato in G.U. n. 130 del 07/06/2017, entrato in vigore il 22/06/2017, non ha apportato modifiche per quanto attiene la facoltà e non all'obbligo per gli enti locali di istituire l'OIV in luogo ai Nuclei di Valutazione, come precedentemente previsto dalla versione originaria del D.Lgs. 150/2009;

DATO ATTO pertanto che la scelta di istituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in luogo ai Nuclei di Valutazione, rientra nella discrezionalità del singolo Comune;

CONSTATATO inoltre:

- che per la dimensione piccola del Comune di Monte San Giovanni In Sabina, l'istituzione del Nucleo di valutazione, in luogo dell'organismo di valutazione, si reputa una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia;
- che fintanto che l'Organismo di valutazione è costituito come OIV, in base all'articolo 8 del D.M. 2 dicembre 2016, vige il divieto per i suoi componenti esterni di appartenere contemporaneamente a più OIV, con conseguente obbligo per l'ente di individuare e nominare solo componenti che non svolgano già le funzioni per altre Amministrazioni, con innegabile perdita in termini di professionalità ed esperienza;

DATO ATTO che nel sito ufficiale dell'Anac, nelle Faq su "Costituzione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)" nella risposta al quesito n. 1.7 si indica che "Le modifiche statutarie e regolamentari adottate da un comune, che ha sostituito l'OIV con il Nucleo di Valutazione, non determinano la decadenza dell'OIV che resta in carica fino alla sua naturale scadenza.";

DATO ATTO CHE

1) il Nucleo di Valutazione, che si intende istituire presso l'ente, seguiterà a svolgere tutti quei compiti che la Legge, i CCNL ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi assegna alla competenza specifica dell'OIV e sarà composto da un unico componente che verrà individuato dal Sindaco previo avviso pubblico;

VISTO il nuovo regolamento per la valutazione della performance dell'ente e ritenuto poterlo approvare

ATTESO dover formulare atto di indirizzo al Segretario Generale di predisporre apposito avviso pubblico per l'individuazione del componente unico del Nucleo di Valutazione

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 150/2009 con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi) e in particolare l'art. 14 del suddetto decreto "Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
- il D.M. Dipartimento per la Funzione pubblica 2 dicembre 2016 istitutivo dell'elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V.;
- il vigente regolamento di "Organizzazione degli uffici e dei servizi";

PROPONE

Alla Giunta Comunale convocata nei modi di Legge come dichiara:

- 1. DI istituire, per quanto in premessa ampiamente argomentato, il Nucleo di valutazione comunale, composto da un unico componente, della durata di 3 anni ed individuato con decreto sindacale anche previa procedura comparativa;
- 2. DI APPROVARE il regolamento per la valutazione del ciclo della performance che si <u>allega al presente</u> <u>atto sotto la lett.a);</u>
- 3.DI DARE ATTO che ogni eventuale riferimento all'OIV contenuto in ogni provvedimento e atto amministrativo del Comune deve ora intendersi riferito al nuovo istituito Organismo del Nucleo di Valutazione;
- 4. DI DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione non derivano maggiori o nuove spese a carico dell'ente;
- 5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al personale dell'ente;
- 6. di formulare atto di indirizzo al Segretario Generale di predisporre apposito avviso pubblico per l'individuazione del componente unico del Nucleo di Valutazione comunale;
- 7. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 8. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Servizio (Geom. Mel Salvatore)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART49 1^c. D LgS.48.8.2000, n.267

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA parere favorevole: Mei salvatore

LA GIUNTA COMUNALE


VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- A) di approvare integralmente la superiore proposta;
- B) di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 4\(^{\comma}\) del t.u.267/2000;









PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO Della suestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno MAG. 2023 ai sensi
e per gli effetti dell'art.124 1° c. del Decreto Lg.vo 18.8.2000, n.267, e vi rimarrà per 15 gg.consecutivi.
Monte S. Giovanni li 29 MAG, 2023 D. MESSO COM, LE
Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.
Monte San Giovanni II

Comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 1° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
Comunicazione alla Prefettura ai sensi dell'art.135 1°comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

COPIA CONFORME
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. Li
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Donate]la]Pa[nisani)

ESECUTIVITA`
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art.127 primo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 IL SEGRETARIO COM.LE ()
Per comunicazione ai capigruppo senza aver ricevuto richiesta di controllo preventivo di legittimita` ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Leg.vo 18.8.000 n.267
lìIL SEGRETARIO COM.LE ()